

R.G. n. 1007/2018



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione

Il Giudice, Dott.ssa Marta Sodano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2019;
visto il ricorso depositato il 26.11.2018 dal ricorrente Pietro Costabile per l'ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 9 legge n. 3/2012, con il patrocinio dell'Avv. Umile Cistaro;
visto il decreto con il quale ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2012 è stata fissata l'udienza per la comparizione del debitore istante e dei creditori;
rilevato che la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza del 28.02.2019 sono stati comunicati ai creditori da parte del rappresentante dell'OCC, Dott. Salvatore Impieri;
rilevato che sussistono i presupposti propri della legge n. 3/2012 quanto al requisito del cd. sovraindebitamento, consistente in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni;
che il ricorrente non ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento negli ultimi 5 anni, onde non ricorre la condizione ostativa di ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 7 legge n. 3/2012;
rilevato che la documentazione prodotta ha consentito di ricostruire la situazione debitore del Garritano, come riportata nella relazione del professionista incaricato alla quale si rinvia;
rilevato che le cause della situazione di sovraindebitamento sono da ricondurre alla minore capacità di reddito dell'istante che gode di un reddito di pensione di 1.239,69 mensili a fronte dei crescenti fabbisogni familiari;
Rilevato che la proposta ha previsto il pagamento integrale dei debiti (al 100%);
rilevato che i creditori hanno aderito alla proposta, con il raggiungimento della massima percentuale di consensi (100%);
rilevato infatti che il dissenso espresso da Agenzia delle Entrate Riscossione è inammissibile in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che *la regola applicabile è quella per la quale i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione*" (Cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26328);
rilevato che l'OCC ha trasmesso la relazione definitiva sulla fattibilità del piano e che non sono emersi atti in frode dei creditori;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 legge n. 3/2012;
Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Dispone che il provvedimento di omologa sia pubblicato sul sito del Tribunale di Paola nonché presso l'Agenzia delle Entrate e la Conservatoria dei RR. II. territorialmente competenti;
Dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione dell'accordo omologato.
Si comunichi.
Paola, 18.02.2019

Il Giudice designato
Marta Sodano

